

Amministratori giudiziari

aggiornamento: 5 febbraio 2015

► Integrazione della documentazione

Chi ha presentato domanda d'iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari entro il termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, può **integrare la documentazione** ai sensi dell'art. 10 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 nei seguenti modi:

- **depositando** all'Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il Ministero della giustizia, i documenti cartacei
- oppure inviando i documenti cartacei **a mezzo posta** con plico indirizzato a: Ministero della Giustizia - Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma

Queste modalità eccezionali d'integrazione della documentazione sono disposte in attesa della pubblicazione su web dell'albo degli amministratori come previsto dall'articolo 3 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160.

► Contributo per l'iscrizione

Per il versamento del contributo per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 6 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160, la modalità attualmente prevista è quella del bonifico bancario sul capitolo di entrata n. 3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono:
IT51B0100003245348011353100.

Nella causale del bonifico si dovrà fare riferimento alla quota di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari.

Sono comunque validi i versamenti effettuati tramite diversa tesoreria provinciale a condizione che siano riferiti al capitolo di entrata sopra indicato.

Strumenti

- [Decreto 19 settembre 2013 n. 160 - Iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 14/2010 e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero](#)

Legislazione

- [D.lgs.14/2010 - Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari](#)